

CRITERI LOCALIZZATIVI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

TESTO COORDINATO DELL'ALLEGATO I ALLA D.A.L. N. 28 DEL 2010 CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DISPOSTE DALLA D.A.L. N. 125 DEL 2023

ALLEGATO I

PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE:

PREMESSA: efficacia ed ambito di applicazione

1. I presenti criteri generali di localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica - di seguito denominati "impianti fotovoltaici" - non si applicano, oltre che ai procedimenti abilitativi già conclusi alla data della pubblicazione sul BURERT della delibera dell'Assemblea legislativa 23 maggio 2023 n. 125, a quelli che alla medesima data siano stati formalmente avviati, per effetto della presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ovvero del sostitutivo titolo abilitativo nel rispetto di quanto previsto dalla lettera A). È comunque fatta salva la possibilità per gli interessati di richiedere l'applicazione del presente provvedimento ai procedimenti in corso.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente atto i procedimenti per l'installazione degli impianti che, alla data di approvazione dello stesso siano già stati ammessi a finanziamento pubblico.

3. Dalla data di approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 1.2 delle Linee guida nazionali, trovano applicazione unicamente i limiti, le condizioni e i criteri di localizzazione previsti dal presente atto.

3-bis. Il presente testo coordinato, approvato nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali che definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, trova applicazione dalla data della pubblicazione sul BURERT della delibera dell'Assemblea legislativa 23 maggio 2023 n. 125, fino alla definizione della nuova disciplina per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.

3-ter. I criteri localizzativi di cui al presente provvedimento, così come quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale attuative dello stesso, costituiscono, assieme alle indicazioni presenti

nella legislazione statale, una valutazione di primo livello circa l' idoneità o meno delle diverse aree specificamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, destinata ad orientare le determinazioni dell' amministrazione competente relative alle istanze abilitative dei singoli impianti.

3-*quater*. Gli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, devono essere realizzati nel rispetto delle normative richiamate dall' art. 6, comma 1, del DPR n. 380 del 2001.

4. Ai fini dell' individuazione delle aree e dei siti disciplinati dal presente Allegato, occorre fare riferimento alle leggi, ai piani territoriali e urbanistici (regionali, provinciali e comunali) e ai piani settoriali, adottati o approvati, nonché agli atti amministrativi e agli atti di organismi di controllo, i quali stabiliscono le perimetrazioni e gli elenchi degli stessi.

(5. Per il territorio dei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, la Giunta regionale, con successiva deliberazione, provvederà ad indicare, in coerenza con quanto previsto dal presente atto, le aree e i siti per l' installazione di impianti fotovoltaici, individuandoli cartograficamente.)

5-*bis*) È istituita l' Anagrafe degli impianti fotovoltaici nella quale iscrivere gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio, al fine di monitorare l' incidenza degli stessi sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale e il raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili fissata dal *burden sharing*. Con apposita delibera di Giunta verrà elaborata una modulistica unificata definendo la soglia di potenza nominale degli impianti fotovoltaici oltre la quale sarà necessario procedere alla compilazione e all' invio alla Regione, anche per gli impianti già realizzati o in corso di realizzazione.

5-*ter*) È demandato alla Giunta regionale di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell' incidenza pari all' 1% della SAU regionale come da censimento generale dell' agricoltura del 2021, anche tenuto conto degli impianti già installati sul territorio, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento.

6. La Giunta, al solo scopo di fornire agli operatori uno strumento meramente conoscitivo, anche ai sensi del paragrafo 6.1 delle Linee Guida del 2010, provvede all' individuazione delle aree interessate dai criteri stabiliti dal presente provvedimento attraverso appositi elaborati meramente ricognitivi delle medesime aree.

7. Le aree computate ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici non possono essere utilizzate, per l' intero periodo di esercizio degli stessi, allo scopo di realizzare nuovi impianti, anche a seguito di frazionamento.

8. Qualora un' area sia soggetta a diversi criteri localizzativi previsti dal presente atto, si applica la disciplina più restrittiva.

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ~~con moduli ubicati al suolo~~ le seguenti aree:

1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:

1.0. zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR);

1.1. sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);

1.2. zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);

1.2-bis. le fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale (PTPR), fermo restando la disciplina circa l'idoneità alla localizzazione degli impianti fotovoltaici nelle discariche e nelle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII) collocate nei medesimi ambiti, nonché nelle cave dismesse nei limiti di cui alla successiva lettera C), punto 1., lett. h;

1.3. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);

1.4. crinali individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;

1.5. calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);

1.6. complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.7. gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;

1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

2) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

3) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

4) le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

5) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO INCOMPATIBILE
L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ~~con moduli ubicati al suolo:~~

~~1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw;~~

~~DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:~~

~~*omissis*~~

~~2) le zone sotto elencate, qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola, la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola disponibile, la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno posseduto, con un massimo di 1 Mw per impresa e l'impianto risulti coerente con le caratteristiche essenziali e gli elementi di interesse paesaggistico ambientale, storico testimoniale e archeologico che caratterizzano le medesime zone, alla luce delle possibili alternative localizzative nell'ambito delle aree nella disponibilità del richiedente:
— le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, (art. 19 del PTPR),~~

- ~~— le aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, le zone di tutela della struttura centuriata, le zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 21, comma 2, lettere b.2., c. e d., del PTPR);~~
- ~~— le partecipanze, le bonifiche storiche di pianura e aree assegnate alle Università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici (art.23, comma 1, lettere a. b. c. e d., del PTPR);~~
- ~~— elementi di interesse storico testimoniale (art. 24 del PTPR);~~
- ~~— i dossi di pianura (art. 20, comma 2 del PTPR) e i crinali non individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (art. 20, comma 1, lettera a), del PTPR;~~

~~DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:~~

~~omissis~~

- 3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;

~~DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:~~

~~omissis~~

4) fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4-bis), si specifica che **nelle aree agricole** considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, lett. *c-ter* del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella successiva lettera C), punto 1. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. (UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

4-bis) nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. *c-quater*, del D.Lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dal successivo punto 7. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A), che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;

4-ter) fuori dai casi di cui al precedente punto 4), nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in

entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente.

La Giunta regionale, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici, a seguito del monitoraggio dell'impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate.

Si precisa inoltre, che, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;

~~4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT) qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda;~~

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5, qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente ~~e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW;~~

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente ~~e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 KW più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente;~~

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

7) le aree agricole non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;

DESCRIZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE RENDONO COMPATIBILI A DETERMINATE CONDIZIONI L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

omissis

7-bis) Ai fini della presente disciplina, per “aree nella disponibilità del richiedente” si intendono le aree libere per le quali egli possa dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza, di essere titolare di una delle seguenti posizioni giuridiche, per una durata compatibile con quella dell'intervento ⁽¹⁾:

- la proprietà;
- il diritto di superficie;
- l'enfiteusi;
- l'usufrutto;
- il diritto d'uso;
- la concessione di beni demaniali;
- un contratto di affitto regolarmente registrato.

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

1. le seguenti aree in zona agricola:
 - a. le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;
 - b. le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
 - c. le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;
 - d. le fasce di rispetto degli elettrodotti;

⁽¹⁾ Continuano a ritenersi valide le indicazioni contenute nelle circolari regionali PG/2011/0084824 del 4.4.2011 e PG/2011/98128 del 18.4.2011, disponibili al seguente link:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/fonti-rinnovabili/norme-e-atti-regionali-1/circolari%20regionali>

- e. le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizio. L'impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;
- f. le aree a servizio di depuratori;
- g. le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;
- h. le aree di cava dismesse, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava.

In particolare, ai fini della presente disciplina, per cave dismesse si intendono gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), nonché le aree di cava abbandonate e non sistemate, di cui agli articoli 6, comma 5, lett. c), e 7, comma 2, lett. d), della medesima L.R. n. 17/1991. Per le cave dismesse continua a trovare applicazione quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1458 del 2021, con le modifiche di seguito specificate:

- nelle aree aventi **destinazione finale agricola** è consentita l'installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella misura del 100% dell'area nella disponibilità del richiedente;
- nelle aree aventi **destinazione finale a invaso o bacino** è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti, che potranno coprire il 70% della superficie e avere una distanza minima di 10 metri dalla sponda;
- le aree di cava a **destinazione finale ambientale**,
 - non sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici qualora:
 - siano collocate all'interno del territorio urbanizzato (definito in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 32, della L.R. n. 24 del 2017);
 - presentino i requisiti di bosco secondo la normativa vigente (D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34);
 - nei restanti casi sono idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici, con la precisazione che, nel caso in cui le aree di cava siano ricomprese nell'ambito delle reti ecologiche, deve essere assicurata:
 - la continuità della fascia vegetazionale già presente nelle aree contigue;
 - ovvero la creazione di un corridoio che garantisca la continuità della rete ecologica.

La disciplina prevista per gli **impianti flottanti** collocati nelle aree di cave dismesse, di cui al precedente punto, si estende anche ai restanti bacini e invasi del territorio regionale, ad esclusione di quelli collocati nelle aree di cui alla lettera A). Tuttavia, gli impianti flottanti possono interessare il 100% della superficie dell'invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo nonché da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava dismessa. In entrambi i casi, non operano i restanti requisiti della delibera della Giunta regionale n. 1458 del 2021. Gli impianti fotovoltaici possono interessare il 100% della superficie anche dei canali di irrigazione a regime controllato e delle vasche di laminazione.

- 2. le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, nelle aree ecologicamente attrezzate e nei poli funzionali.

In merito all'installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché ai fini della definizione dell'ambito di applicazione delle semplificazioni inerenti alle autorizzazioni ambientali, si precisa che in base alla normativa urbanistica regionale, tali ambiti possono assumere una diversa denominazione, ed in particolare:

- nei Comuni dotati di PRG, approvato ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono qualificati "*Zone destinate ad insediamenti produttivi - zone territoriali omogenee D*" (di cui agli artt. 13, comma quarto, lettera d) e 39 della medesima legge regionale);
- nei Comuni dotati di PSC, approvato ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, e di quelli dotati di PUG, approvato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, sono qualificati: "*Ambiti specializzati per attività produttive*" (di cui all'art. A- 13 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); "*Aree ecologicamente attrezzate*" (di cui all'art. A-14 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000); "*Poli funzionali*" (di cui all'art. A-15 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000);

La realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle aree di pertinenza degli ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi collocati all'interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24 del 2017, è subordinata alla previa demolizione dei manufatti edilizi esistenti. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di bonifica dei siti contaminati laddove previsti. Per le medesime aree non trova applicazione quanto previsto dalla lettera A), ad eccezione dei casi in cui la pianificazione territoriale e urbanistica vigente per detti insediamenti preveda la realizzazione di opere pubbliche ovvero interventi di desigillazione e la loro destinazione a dotazioni territoriali o a misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. Ai fini del presente provvedimento, per ambiti industriali, artigianali e commerciali dismessi si intendono le aree nelle quali la relativa attività sia cessata almeno 3 anni prima della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'impianto.

Si specifica inoltre che l'installazione degli impianti fotovoltaici non dovrà comunque pregiudicare la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'impianto produttivo, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso, né interessare le dotazioni ecologiche e ambientali e ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione. Si dovrà inoltre assicurare il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali prescritta dalla disciplina urbanistica vigente, fermo restando che è consentito dotare il 100% degli stessi con strutture di sostegno per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sopraelevato, senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini e dagli edifici. La medesima possibilità è prevista per i parcheggi pubblici relativi ai medesimi ambiti urbanistici. Sempre per promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, quanto previsto per i parcheggi pertinenziali e pubblici relativi alle aree industriali, artigianali e commerciali esistenti si applica altresì agli ambiti aventi diversa destinazione urbanistica anche di nuovo insediamento;

3. le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione;
4. le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi;
5. le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell'impianto a servizio del quale è stato installato.

D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici gli edifici esistenti ovunque ubicati, nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw.

I regolamenti edilizi prevedono e disciplinano l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture di edifici destinati all'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.